

IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 48,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.
AUTORIZZAZIONE N. 20541 E N. 37 PROGRESSIVO BOLLO VIRTUALE DEL 29.03.2006.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' SANITARIE

TRA

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 -
35128 Padova, C.F. / P.I. 00349040287, in persona del Direttore
Generale Dott. Giuseppe Dal Ben

E

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS, Via Gattamelata n. 64 –
35128 Padova, C. F. / P.I. 04074560287, in persona del Direttore
Generale Dott.ssa Patrizia Benini

PREMESSO

- che l'art. 5 del D. M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di

linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' ex art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000, ora art. 117, comma 2, lett. a) del CCNL 19.12.2019 Area Sanità;

- che con DGRV n. 258 del 9 marzo 2021 la Regione Veneto ha rinviato per la disciplina dei rapporti convenzionali tra le aziende sanitarie del SSR in materia di consulenza alla linee guida approvate con DGRV n. 866/2015 e alle disposizioni contenute nella DGRV n. 1314/2016;

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale di AOUP per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28.06.2019, regola tale attività;

- che al fine di garantire i percorsi diagnostico terapeutici e assicurare l'approccio multidisciplinare dei pazienti oncologici, l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha chiesto all'Azienda Ospedale - Università Padova di instaurare un rapporto di collaborazione mediante la stipula di una Convenzione per consulenze sanitarie specialistiche da parte del personale dirigente dell'Azienda;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Istituto Oncologico Veneto, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni sanitarie da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di espletare attività di consulenza in materie sanitarie.

L'attività chirurgica e l'attività ambulatoriale, oggetto della presente Convenzione riguarderanno esclusivamente l'attività istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto.

Per quanto riguarda l'attività chirurgica, la medesima sarà effettuata dagli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova e dovrà riferirsi ad episodi di ricovero per i quali l'Istituto Oncologico Veneto garantisce, autonomamente e con la propria organizzazione, l'attività di sala operatoria e tutte le altre prestazioni pre e post intervento chirurgico connesse con l'episodio di ricovero.

La programmazione dell'attività chirurgica presso l'Istituto Oncologico Veneto dovrà essere concordata preventivamente tra i Direttori delle UU.OO.CC. interessate, stabilendo il numero di giorni di preavviso e, comunque, compatibilmente con l'attività istituzionale aziendale.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a

rapporto esclusivo e a tempo pieno delle seguenti UU.OO.CC., le cui *equipes* sono in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

L'attività di laboratorio per l'esecuzione di test diagnostici sarà eseguita presso le strutture dell'Azienda Ospedale-Università Padova con propri applicativi la quale provvederà a trasmettere il referto all'Istituto Oncologico Veneto in modalità sicura.

L'Azienda Ospedale-Università Padova si impegna a fornire l'attività di consulenza e/o chirurgica richiesta dallo IOV – IRCCS nelle branche specialistiche e secondo la misura di seguito elencate:

Unità Operativa	Volume attività richiesta (ore)
Angiologia	50
Chirurgia del rachide / Ortopedia	140
Chirurgia generale (per tumori ereditari)	80
Chirurgia plastica	80
Chirurgia toracica	20
Chirurgia vascolare	20
Citodiagnostica	110
Dermatologia	140
Fisiopatologia respiratoria	10
Geriatrics	60

Malattie infettive e tropicali	80
Malattie trombotiche ed emorragiche	5
Medico competente	100
Medico legale	30
Microbiologia	10
Neurochirurgia	5
Neurologia OSA	80
Neurologia	30
Oculistica OSA	20
Otorinolaringoiatria	600
Pneumologia	10
Radiologia interventistica	50

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Istituto Oncologico Veneto provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente convenzione nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Istituto Oncologico Veneto, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza della presente convenzione.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del codice civile, l'Istituto Oncologico Veneto è unico responsabile nei confronti

dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad esso riferibili del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Istituto Oncologico Veneto dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla D.G.R.V. n. 573/2011 e s. m. i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'Istituto Oncologico Veneto, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Istituto Oncologico Veneto ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Istituto Oncologico Veneto manlevata da qualsiasi domanda e/ o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Istituto Oncologico Veneto s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo

orario di euro 113, 76 (esente IVA).

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dai Direttori delle UU.OO.CC. di appartenenza dell'AOUP controfirmato dal Direttore dell'U.O. dello IOV richiedente.

L'U.O.S. Libera Professione dell'Azienda Ospedale – Università Padova invierà copia dei riepiloghi ricevuti all'U.O.C. Affari Generali dell'Istituto Oncologico Veneto.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università Padova emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Istituto Oncologico Veneto non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale – Università Padova in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte la presente convenzione limitatamente ad alcune o più collaborazioni nelle materie di cui all' art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all' art. 117, comma 2 , lett. a) del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Le parti si riservano, infine, la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 15 giorni da comunicarsi con posta certificata, allo scopo di garantire all'Azienda Ospedale – Università Padova l'assistenza sanitaria necessaria in caso di una evoluzione del flusso epidemiologico; nonché si dovessero ottemperare a disposizioni regionali o ministeriali.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione della convenzione dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui al Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR", in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi e di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Ai fini dello svolgimento delle attività di laboratorio per l'esecuzione degli esami diagnostici previsti della presente Convenzione, l'Azienda Ospedale-Università Padova dovrà effettuare delle operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, titolare del trattamento.

A tal proposito, l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS nomina, ex art. 28 del "GDPR", con apposito e separato atto, l'Azienda Ospedale-Università Padova quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle predette attività di laboratorio.

Per le restanti attività di consulenza e chirurgica nelle materie sanitarie oggetto della presente Convenzione il personale dell'Azienda Ospedale - Università Padova tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, titolare del trattamento, il quale provvederà ad autorizzarle al trattamento ed istruire lo stesso ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale, trattato per le attività di consulenza e chirurgica nelle materie sanitarie, sarà comunicato dall'Istituto Oncologico Veneto -IRCCS all'Azienda Ospedale - Università Padova.

L'Istituto Oncologico Veneto -IRCCS, quale Titolare del trattamento, avrà l'obbligo di informare ed acquisire il consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure normativamente previste ed, infine, di garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 9

RISERVATEZZA

Gli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova che svolgono, per l'Istituto Oncologico Veneto, le attività di consulenza e chirurgiche, oggetto della presente Convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno divulgarli, in alcun modo ed in nessuna forma, e non potranno farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività di consulenza e chirurgiche, oggetto della presente Convenzione.

ART. 10

CODICE DICOMPORAMENTO

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62 del 16. 04. 2013, lo specialista dell'Azienda Ospedale – Università Padova, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Istituto Oncologico

Veneto con delibera n. 568/2018, pena la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

Lo specialista che accede all'Istituto Oncologico Veneto per lo svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto delle misure della prevenzione della corruzione e della trasparenza, previste nel Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza, cui si rinvia integralmente, pubblicato nel sito istituzionale dello IOV all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 11

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e da spese della parte richiedente

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Istituto Oncologico Veneto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

Azienda Ospedale – Università Padova
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe Dal Ben -

IRCCS Istituto Oncologico Veneto
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott.ssa Patrizia Benini -